

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 030/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma il 18 agosto 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Carlo PORCEDDU, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Dott. Lucio MOLINARI, Avv. Serapio DEROMA, Dott. Roberto CAPONIGRO, Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – con l'assistenza dell'Avv. Fabio PESCE in attività di Segreteria.

1) RICORSO EX ART. 33, COMMA 3 C.G.S., DELL'U.S. TRIESTINA CALCIO S.P.A. AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA, DA SCONTARE NEL CAMPIONATO DI 2011-2012 ALLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA E PRESUNTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 4 E 6 E ART. 4, COMMI 2 E 5 C.G.S. NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUI TESSERATI DONI E MANFREDINI;**

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2011/2012 E AMMENDA DI € 50.000,00 ALLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL' ART. 7, COMMI 4 E 6, E DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AI SUOI TESSERATI SOMMESE E MICOLUCCI;**

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2011/2012 E AMMENDA DI €50.000,00 ALLA SOCIETÀ PIACENZA S.C. S.P.A., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO TESSERATO GERVASONI, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Triestina Calcio S.p.A. di Trieste e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL SIG. SIGNORI GIUSEPPE, ALL'EPOCA DEI FATTI ALLENATORE PROFESSIONISTA DI 1^ CTG. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI ASCRITTEGLI CON NOTA N.

603/1615PF/10-11SP/BLP DEL 25.7.2011, DEGLI ARTT. 9, 7, 1 E 6 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Giuseppe Signori e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL SIG. BELLAVISTA ANTONIO, ALL'EPOCA DEI FATTI ISCRITTO NEL SETTORE TECNICO QUALE ALLENATORE DI BASE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI ASCRITTEGLI CON NOTA N. 603/1615PF/10-11SP/BLP DEL 25.7.2011, DEGLI ARTT. 9, 7, 1 E 6 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Antonio Bellavista e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL CALC. DONI CRISTIANO, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOC. ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 1, 5 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ATALANTA/PIACENZA DEL 19.3.2011 – NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cristiano Doni e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DEL CALC. MANFREDINI THOMAS, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOC. ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA ASCOLI/ATALANTA DEL 12.3.2011 – NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Thomas Manfredini, lo proscioglie dagli addebiti contestati annullando, sul punto, la decisione impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DELL'ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO DI 2011-2012, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA E PRESUNTA AI SENSI DELL'ART 7, COMMI 4 E 6 E ART. 4, COMMI 2 E 5 C.G.S., NELLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE AI SUOI TESSERATI DONI CRISTIANO E MANFREDINI THOMAS - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. di Bergamo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DEL CALC. PAOLONI MARCO, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO U.S. CREMONESE, TRASFERITO IN PRESTITO IL 31.1.2011 ALLA SOC. BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTEGLI CON NOTA N. 603/1615PF/10-11SP/BLP DEL 25.7.2011, DEGLI ARTT. 9, 1, COMMA 1, 7 COMMI 1, 5 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE GARE MONZA/CREMONESE DEL 21.11.2010, CREMONESE/PAGANESE DEL 14.11.2010, SPAL/CREMONESE DEL 16.1.2011, BENEVENTO/VIAREGGIO DEL 13.2.2011, BENEVENTO/COSENZA DEL 28.2.2011, TARANTO/BENEVENTO DEL 13.3.2011, ATALANTA/PIACENZA DEL 19.3.2011, INTER LECCE DEL 20.3.2011, BENEVENTO/PISA DEL 21.3.2011, SIENA/SASSUOLO DEL 27.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Marco Paoloni e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 9 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2011/2012 E AMMENDA DI €30.000,00, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 603/1615PF/10-11SP/BLP DEL 25.7.2011, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO TESSERATO PAOLONI MARCO, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 4 E 6, E 4, COMMA 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Benevento Calcio S.p.A. di Benevento, riduce a 6 punti la penalizzazione da scontarsi nel campionato 2011/2012. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

9) RICORSO DELL'U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2011/2012 E AMMENDA DI € 30.000,00, INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE CON NOTA N. 603/1615PF/10-11SP/BLP DEL 25.7.2011, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 4 E 6 E 4, COMMA 2, C.G.S., NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO TESSERATO PAOLONI MARCO (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO DIRETTORE SPORTIVO, SIG. GIBELLINI MAURO IN ORDINE ALLA GARA HELLAS VERONA/RAVENNA DEL 27.2.2011, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S. - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

11) RICORSO DEL VIRTUS ENTELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO TESSERATO ZACCANTI FEDERICO IN ORDINE ALLA GARA ATALANTA/PIACENZA DEL 19.3.2011, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S. - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Virtus Entella S.r.l. di Genova, ridetermina l'ammenda inflitta in €10.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

12) RICORSO DEL CALC. QUADRINI DANIELE, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER L'U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1, INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE ASCRITTAGLI CON NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011, DELL'ART. 7, COMMA 7 C.G.S. IN ORDINE ALLA GARA SIENA/SASSUOLO DEL 27.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Daniele Quadrini e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

13) RICORSO DELL'U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO TESSERATO QUADRINI DANIELE, AI SENSI DEGLI ARTT. 7, COMMI 4 E 6 E 4, COMMA 2, C.G.S., INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP

DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sassuolo Calcio S.r.l. di Modena e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

14) RICORSO DEL CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO TESSERATO FURLAN CLAUDIO, IN ORDINE ALLA GARA BENEVENTO/VIAREGGIO DEL 12.2.2011, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Calcio Portogruaro Summaga S.r.l. di Verona ridetermina l'ammenda inflitta in €10.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

15) RICORSO DEL CALC. SOMMESE VINCENZO, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOC. ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 ANNI CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE CON NOTA N. 603/1615PF/10-11SP/BLP DEL 25.7.2011, DEGLI ARTT. 9, 7, 1 E 6 C.G.S., IN ORDINE ALLE GARE LIVORNO/ASCOLI DEL 27.2.2011, BENEVENTO/COSENZA DEL 28.2.2011, ASCOLI/ATALANTA DEL 12.3.2011, PADOVA/ATALANTA DEL 26.3.2011, SIENA/SASSUOLO DEL 27.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Vincenzo Sommesse e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

16) RICORSO DELL'ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2011/2012 E AMMENDA DI € 50.000,00 PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AI SUOI TESSERATI, MICOLUCCI VITTORIO E SOMMESE VINCENZO, AI SENSI DEGLI ARTT. 7, COMMI 4 E 6 E 4, COMMA 2 C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Ascoli Calcio 1898 S.p.A. di Ascoli Piceno e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

17) RICORSO DELLA SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2011/12, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ PRESUNTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 5, CGS, PER L'ILLECITO SPORTIVO COMMesso A PROPRIO VANTAGGIO DA PERSONE AD ESSA ESTRANEE, OVVERO ALLO STATO NON

IDENTIFICATE, IN OCCASIONE DELLA GARA RAVENNA/SPEZIA DEL 27.3.11 - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Spezia Calcio S.r.l. di La Spezia, annulla, sul punto, la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

18) RICORSO DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. AVVERSO LA PENALIZZAZIONE PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2011/12, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ PRESUNTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 5, CGS, PER L'ILLECITO SPORTIVO COMMESO A PROPRIO VANTAGGIO DA PERSONE ED ESSA ESTRANEE IN OCCASIONE DELLA GARA BENEVENTO/VIAREGGIO DEL 13.2.2011 - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Esperia Viareggio S.r.l. di Viareggio (Lucca) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

19) RICORSO DELL'A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA 2011/2012 PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO TESSERATO SAVERINO DAVIDE, AI SENSI DEGLI ARTT. 7, COMMA 4 E 4, COMMA 2 C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Reggiana 1919 S.p.A. di Reggio Emilia e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

20) RICORSO DEL CALC. SAVERINO DAVIDE, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOC. REGGIANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN ORDINE ALLA GARA REGGIANA/RAVENNA DEL 10.4.2011, - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Davide Saverino e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

21) RICORSO DELL'A.S.D. C.U.S. CHIETI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2011/2012 E AMMENDA DI € 4.500,00, INFLITTALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 4 E 6 E 4, COMMA 2, C.G.S. NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO TESSERATO TUCCELLA GIANLUCA IN ORDINE ALLE GARE LIVORNO/ASCOLI DEL 27.2.2011, BENEVENTO/COSENZA DEL

28.2.2011, PADOVA/ATALANTA DEL 26.3.2011, SIENA/SASSUOLO DEL 27.3.2011 E PER L'ASSOCIAZIONE PREVISTA DALL'ART. 9 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 603/1615PF/10-11SP/BLP DEL 25.7.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. C.U.S. Chieti di Chieti, conferma 1 punto di penalizzazione da scontare nel campionato 2011/2012 e riduce l'ammenda ad €500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

22) RICORSO DEL CALC. GERVASONI CARLO, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER L'U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9, 7, COMMI 1, 5 E 6, IN RELAZIONE ALLE GARE ATALANTA/PIACENZA DEL 19.3.2011 E NOVARA/ASCOLI DEL 2.4.2011 – NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Carlo Gervasoni e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

23) RICORSO DEL PIACENZA FOOTBALL CLUB S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA, DA SCANTARE NEL CAMPIONATO 2011/2012 E AMMENDA DI €50.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO TESSERATO GERVASONI CARLO, AI SENSI DELL' ART. 7, COMMI 4 E 6 E ART. 4, COMMA 2 C.G.S. - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Piacenza Football Club S.p.A. di Piacenza e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

24) RICORSO DEL SIG. VELTRONI GIORGIO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E AMMINISTRATORE UNICO DELL'U.S. ALESSANDRIA CALCIO 12 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 4, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA ALESSANDRIA/RAVENNA DEL 20.3.2011 - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Giorgio Veltroni e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

25) RICORSO DEL SIG. BUFFONE GIORGIO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOC. RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTEGLI, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 6, 9 E 7, COMMI 1, 5, 6 C.G.S., IN ORDINE ALLE GARE VERONA/RAVENNA DEL 27.2.2011, ASCOLI/ATALANTA DEL 12.3.2011 PADOVA/ATALANTA DEL 26.3.2011, SIENA/SASSUOLO DEL 27.3.2011, RAVENNA/SPEZIA DEL 27.3.2011 E REGGIANA/RAVENNA DEL 10.4.2011 - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Giorgio Buffone e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

26) RICORSO DEL SIG. SANTONI NICOLA, ALLENATORE DI BASE, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOC. RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4, INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI ASCRITTEGLI CON NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011, DELL'ART. 7, COMMI 1, 5 E 6 C.G.S., IN ORDINE ALLE GARE ASCOLI/ATALANTA DEL 12.3.2011, ATALANTA/PIACENZA DEL 19.3.2011 E RAVENNA/SPEZIA DEL 27.3.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Nicola Santoni e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

27) RICORSO DELL'U.S. ALESSANDRIA 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL'ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA 2010/2011, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO PRESIDENTE VELTRONI GIORGIO, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 3 E DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

28) RICORSO EX ART. 33, COMMA 3, C.G.S. DEL MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

29) RICORSO EX ART. 33, COMMA 3, C.G.S. DEL FUSSBAL CLUB SUDTIROL S.R.L. – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

La C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 28) e 29), rispettivamente proposti, dal Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza e dal Fussbal Club Sudtirol S.r.l. di Bolzano, al ricorso n. 27) proposto dall'U.S. Alessandria 1912 S.r.l. di Alessandria, ammette gli stessi, dichiarando improcedibile l'intervento del Monza Brianza 1912 S.p.A. e respingendo quello del Fussbal Club Sudtirol S.r.l.. Respinge, altresì, il ricorso proposto dall'U.S. Alessandria 1912 S.r.l. e, per l'effetto, conferma la decisione impugnata. Dispone incamerarsi le tasse relative ai ricorsi nn. 27) e 28) ed addebitarsi quella relativa al ricorso n. 29).

30) RICORSO DEL SIG. FABBRI GIANNI, GIÀ PRESIDENTE E SOCIO DI RIFERIMENTO DELLA SOC. RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5, INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 1, 5 E 6, C.G.S., IN ORDINE ALLE GARE HELLAS VERONA/RAVENNA DEL 27.2.2011 E ALESSANDRIA/RAVENNA DEL 20.3.2011, - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Gianni Fabbri lo proscioglie dagli addebiti contestati annullando, sul punto, la decisione impugnata.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 19 agosto 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete